



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2019, proposto da

Casavacanze Da Svetlana Snc di Recupero Antonino e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Quattrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Assessorato delle Regione Siciliana Alle Attività Produttive, in persona Dell'Assessore Pro Tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Quattrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Gommo Rent, Innovation Office, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Quattrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- del Decreto del Dirigente Generale della Regione Siciliana n.571/35 del 18.02.2019, notificato alla ricorrente via pec il 04.03.2019, con il quale l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha approvato l'elenco delle operazioni non ammesse contenute nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, con le motivazioni in essa riportate,- nonché del Decreto del Dirigente Generale n.1443/S del 23.06.2017 con il quale l'Assessorato Regionale delle Attività produttive ha approvato l'avviso relativo all'azione 3.5.1/2 del P.O FESR 2014/2020, nella parte in cui al punto 4.4. stabilisce che nei casi sub 1, 2 e 3, in assenza della dichiarazione dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile - nonché, altresì, di ogni altro atto antecedente e/o successivo, comunque presupposto e/o consequenziale, ivi comprese sia la nota prot. n.14671 del 28.02.2019 con la quale è stata comunicata l'esclusione della ricorrente dalla procedura valutativa sportello regolata dall'avviso relativo all'azione 3.5.1/2 del P.O FESR 2014/2020;- nonché i Decreti di approvazione degli elenchi provvisori delle operazioni ammesse e finanziabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive e di Gommo Rent e di Innovation Office e dell'Assessorato delle Regione Siciliana alle Attività Produttive, in persona dell'Assessore pro tempore;

Vista l'ordinanza n. 1704/2019;

Vista l'ordinanza n. 987/2019;

Vista l'istanza del 31 gennaio 2020 ex art. 71 e 71.bis c.p.a.;

Vista la memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 10 marzo 2020;

Visti gli articoli 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, recante "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti";

Visto il decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020;

Viste le note di udienza di parte ricorrente del 13 luglio 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 il dott. Roberto Valenti, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020, come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di definizione della causa ai sensi dell'art. 71 bis c.p.a. tenuto anche conto:

a) della incompletezza della documentazione prodotta, non essendo versato in atti il bando Azione 3.5.1./2 del P.O. FESR 2014/2020 (ancorché indicato come allegato 006), nonché copia della domanda presentata dalla parte ricorrente;

b) della mancata prova documentale anche in ordine alla iscrizione alla Camera di Commercio di Messina (avvenuta, secondo quanto indicato in ricorso, il 18.09.2017), da cui possa altresì trarsi che alla data di presentazione della domanda l'impresa fosse inattiva;

c) della necessità comunque di integrare il contraddittorio, come richiesto dalla stessa parte ricorrente in riscontro all'ordinanza istruttoria n. 1704/2019;

Ritenuto, in relazione ai punti a) e b), di dover onerare parte ricorrente di depositare

i predetti documenti nel termine di giorni 40 dalla comunicazione in via amministrativa della odierna ordinanza;

Ritenuto, in relazione al punto c), di dover disporre l'integrazione del contraddittorio autorizzando sin d'ora la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato regionale delle Attività produttive, per quanto attiene alla linea d'azione 3.5.1-2. del PO FESR 2014 – 2020, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare il termine di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria per il deposito della relativa documentazione;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per la fissazione della udienza pubblica di trattazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

-rigetta l'istanza ex art. 71 e 71bis c.p.a.;

-dispone gli adempimenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami secondo le modalità e termini indicati in motivazione;

-dispone che la causa venga rinviata a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza di merito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**